

## L'UFFICIO DELLA *DEFENSIO SACRAMENTI* NELLA LEGISLAZIONE PROCESSUALE CANONICA PREVIGENTE E LA CONSEGUENTE NATURA *ACCUSATORIA* DEL GIUDIZIO DI NULLITA' MATRIMONIALE

### RESUMEN

El artículo trata del oficio de la *Defensio Sacramenti* y la función del defensor de vínculo en la legislación canónica procesal antes del Código vigente y la consiguiente naturaleza acusatoria del juicio de nulidad matrimonial.

En la introducción preliminar el estudio trata del valor esencial del oficio de la *Defensio Sacramenti* en la tradición canónica judicial, con particular referencia a la Const. Ap. *Dei Miseratione* y la reforma del papa Benedicto XIV en los juicios de nulidad matrimonial, que significaron la constitución estable del oficio del *Matrimoniorum Defensor* establecido para la validez del juicio.

Después realiza un examen de la normativa en las *Instruktionen Cum moneat and Quemadmodum matrimonii*, y del papel del defensor del vínculo en el CIC de 1917 como protagonista en el proceso matrimonial. Después de la promulgación del CIC de 1917, la Instrucción *Provida Mater* y la Carta a los Obispos de la Sagrada Congregación de Sacramentos, subrayaron un progresivo fortalecimiento de los poderes del defensor del vínculo. Posteriormente, el artículo aborda su función peculiar en la búsqueda de la verdad de acuerdo con las alocuciones de Pío XII a los auditores de la Rota Romana, que introdujeron el concepto de certeza moral.

Finalmente se ocupa de los poderes del defensor del vínculo en el grado de apelación, según las normas contenidas en el m. pr. *Causas matrimoniales*.

### ABSTRACT

The article deals with the office of *Defensio Sacramenti* and the function of *Defensor Vinculi* in canonical procedure legislation, before current law and consequently with accusatorial nature of *nullitatis matrimonii* trial.

In the preliminary introduction the study look over the essential value of the *Defensio Sacramenti* office in canonical trial tradition, with particular reference to Const. Ap. *Dei Miseratione* and to reform of Pope *Benedictus XIV* in *nullitatis matrimonii* trials, that appointed stable office of *Matrimoniorum Defensor*, established *ad validitatem iudicii*.

In succession there is an examination of regulations in *Instructiones Cum moneat* and *Quemadmodum matrimonii*, and then the role of *Defensor Vinculi* in *CIC 1917* as protagonist in matrimonial trial. After promulgation of *CIC 1917*, *Instructio Provida Mater* and the Letter to Bishops of *Sacra Congregatio Sacramenti* highlighted a progressive strengthening of *Defensor Vinculi's* powers.

Subsequently the article deals with peculiar task of *Defensor Vinculi* to seek the truth according to Allocutions *ad Auditores Sacrae Romanae Rotae* of Pope *Pius XII* that introduced the concept of moral certainly.

Finally the study is about the powers of *Defensor Vinculi* in appeal degree, in accordance with provisions in M.p. *Causas Matrimoniales*, and close the observations about the subject matter.

1. OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE: IL VALORE FONDAMENTALE E PECULIARE DELL'UFFICIO DELLA DEFENSIO SACRAMENTI NELLA TRADIZIONE PROCESSUALISTICA DELLA CHIESA

Il Difensore del Vincolo è una figura peculiare del diritto canonico, ed i processi di nullità matrimoniale sono certamente il principale ambito della sua funzione (anche se non l'unico: si pensi alle cause di nullità della sacra ordinazione, pur essendo queste, nella pratica, assai limitate).<sup>1</sup>

Proprio la delicatezza e l'importanza pastorale di tali processi hanno attirato non di rado, soprattutto negli ultimi anni, l'attenzione sulla sua figura, in modo invero contrastante: da una parte, alcuni operatori pastorali manifestano un certo disagio nei suoi confronti, percependolo come un rigido difensore di un principio astratto o comunque mal coniugabile con la realtà pratica della vita, quasi come un ostacolo verso una maggiore larghezza e rapidità nel venire incontro, anche attraverso la via della dichiarazione di nullità, al problema oggi sempre più diffuso dei fallimenti coniugali.<sup>2</sup>

Dalla parte opposta, non manca nel dibattito dottrinale chi vorrebbe considerarlo — si tratta per lo più di opinioni espresse da operatori giudiziari — come protagonista del processo stesso, attribuendogli, in sé o come

1 Cf. *CIC*, can.1432.

2 Tale orientamento è esposto da M. J. Arroba Conde, *De los procesos. Comentario sub cc. 1400-1670; 1717-1752*, in A. Benlloch Poveda, *Comentario al Código de Derecho Canónico, Fuentes y comentarios de todos los cánones*, Valencia, 1993, p. 634 ss.

rappresentante della Chiesa, quel ruolo di convenuto che, secondo la predetta visione pastorale — che auspica peraltro una riforma delle cause di nullità matrimoniali, al punto da invocare la via amministrativa per ottenere la *declaratio nullitatis*<sup>3</sup> — sarebbe invece difficilmente applicabile al coniuge di colui che accusa di nullità il proprio matrimonio, data la natura assai particolare degli interessi in gioco meritevoli di tutela (la necessità di restituire serenità a persone che hanno situazioni di notevole sofferenza — talora drammatiche — alle spalle, e che non di rado hanno già provveduto a crearsi una nuova vita sul piano affettivo, risposandosi civilmente e dando alla luce relativa prole).<sup>4</sup>

Obiettivo del presente studio è dimostrare che tali opposte visioni non hanno ragione di esistere, perché si fondano su di un equivoco di fondo, che nasce da una visione impropria del diritto della Chiesa; verrà, perciò, in tale contesto, analizzata e messa in luce la figura del Difensore del Vincolo così come fu concepita in origine, nell'ambito della legge istitutiva e della connessa prassi canonica, nonché nel contesto della successiva evoluzione legislativa, tralasciando l'indagine sull'attuale disciplina (*CIC 1983* ed Istr. *Dignitas Connubii*), in modo da tentare, con sufficiente imparzialità, un approccio risolutivo del problema circa il valore della *defensio Sacramenti* nella tradizione processuale canonica, *alla luce delle fonti primigenie* di regolamentazione della materia, che generalmente delineano, per qualunque istituto, in maniera chiara, la natura giuridica essenziale ed autentica dello stesso.

Si dimostrerà, sotto tale prospettiva, che la funzione del Difensore del Vincolo, secondo lo spirito di tali norme (*ratio legis*), lungi dall'essere considerata di rilevanza marginale o addirittura meramente formale — come capita purtroppo, di frequente, oggi nei Tribunali Ecclesiastici — rivestiva un ruolo centrale e fondamentale nell'ambito del processo di nullità matrimoniale, che richiedeva perciò una preparazione giuridica ed un'esperienza forense notevoli e comprovate.<sup>5</sup>

Un'ulteriore conseguenza che verrà desunta da tale indagine, è la peculiare forma di *bilanciamento ed equivalenza* processuale tra parte pubblica e parte privata nel giudizio di nullità matrimoniale, che veniva prevista nelle fonti normative originarie dell'istituto, qualificando, per l'effetto, nelle relative cause, il potere del giudice come di natura prevalentemente arbitrale.<sup>6</sup> Si

3 Così M. J. Arroba Conde, *Apertura verso il processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, in "Apollinaris", LXXV 3-4 (2002), p. 745-777.

4 In tal senso P. Bianchi, *Le cause di nullità del matrimonio: servizio alla verità del sacramento e alla persona*, in "Quaderni della Segreteria Generale CEF", III/4 (1999), p. 23-24.

5 Cf. sulla questione, ampiamente, G. Comotti, *Considerazioni sull'istituto del "Defensor Vinculi"*, in AA. VV., *Studi sul processo matrimoniale canonico*, a cura di S. Gherro, Padova, 1991, p. 98-112.

6 Seguiremo, in definitiva, la prospettiva dottrinarie recentemente delineata, tra gli altri, da F. Della Rocca, *Le funzioni del difensore del vincolo*, in IDEM, *Nuovi saggi di diritto processuale canonico*,

dimostrerà, cioè, che il processo di nullità matrimoniale venne concepito e strutturato, intrinsecamente, come un processo di natura tipicamente *accusatoria*.<sup>7</sup>

Per conseguire tali scopi, verrà analizzata, in via preliminare, la normativa contemplata nella Cost. ap. *Dei Miseratione*, del 1741, che configurava l'istituto in esame come ufficio stabile e permanente nelle cause di nullità matrimoniale; si analizzeranno in seguito le Istruzioni *Cum moneat* e *Quemadmodum matrimonii*, del 1840, per passare poi al *CIC 1917* e all'Istr. *Provida Mater Ecclesia*, del 1936. Infine, si concluderà la presente breve indagine prendendo in considerazione le varie Allocuzioni pontificie al Tribunale Apostolico della Rota Romana ed il M. p. *Causas matrimoniales* del 1971.

## 2. LE ORIGINI: LA CONFIGURAZIONE DELL'ISTITUTO DEL *MATRIMONIORUM DEFENSOR* SECONDO LA COST. AP. *DEI MISERATIONE*

L'istituto del Difensore del Vincolo fu contemplato per la prima volta come figura processuale stabile dalla Cost. ap. *Dei Miseratione* di Benedetto XI, del 3 novembre 1741, che qualificò detto ufficio con la denominazione di *Difensore dei Matrimoni (Matrimoniorum Defensor)*.<sup>8</sup>

L'esame della menzionata Costituzione costituisce un percorso obbligato indispensabile per individuare il modo in cui la funzione istituzionale di tutela del sacramento matrimoniale fu inizialmente concepita, e per comprendere come tale immagine originaria abbia inciso sulla legislazione e prassi posteriori, fino alla normativa contenuta nel *CIC 1917*, iter che rappresenta appunto l'ambito complessivo d'indagine del presente studio.

La riforma di Papa Benedetto XIV si manifesta, in tale contesto, come una risposta puntuale e mirata del Legislatore al fatto che in alcune zone dell'orbe cattolico veniva pronunciata la nullità del matrimonio con estrema disinvoltura, e talora persino in maniera azzardata, da parte di giudici incompetenti che sen-

Padova, 1988, p. 79-107.

<sup>7</sup> In realtà, il processo di nullità matrimoniale, come qualunque altra tipologia moderna di processo canonico, nacque nell'alveo del processo inquisitorio medievale, e dunque la sua origine è individuabile nell'ambito del processo penale, che aveva inizio con la *denuntiatio* (per opportune e dettagliate informazioni sul tema del processo canonico medievale, cf. C. Tammara-G. Caserta, *Rituali pubblici e segreti del processo inquisitorio nell'ordinamento canonico medievale*, Napoli, in corso di pubblicazione). Con la Cost. ap. *Dei miseratione* di Benedetto XIV, tuttavia, si verificò, come subito si vedrà in questo studio, un radicale cambiamento nel modo di concepire il giudizio di nullità matrimoniale e nella relativa disciplina giuridica.

<sup>8</sup> Cf. *Benedictus* pp. XIV, Const. ap. *Dei miseratione*, diei 3 novembris 1741, in P. Gasparri-P. Seredi, *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I, n. 318, Romae, 1923, p. 695-701.

tenziavano senza la necessaria preparazione tecnico-giuridica e la dovuta prudenza.<sup>9</sup> In particolare il Pontefice, nel tentativo di discernere il quadro dei fatti sul quale intervenire, rilevava quattro fattispecie meritevoli di disciplina:

a) la prima era quella in cui si costituisse in giudizio uno solo dei coniugi, ed in particolare quello che chiedesse la *declaratio nullitatis* del proprio matrimonio, in modo da beneficiare della sentenza affermativa *nullo contradicente* (per via della contumacia della parte convenuta), convolando così agevolmente a nuove nozze;<sup>10</sup>

b) la seconda era quella in cui, conseguita in primo grado la sentenza di nullità del matrimonio, nessuno dei coniugi interponesse appello, né quello la cui posizione personale fosse, in primo grado, favorevole alla validità del matrimonio (convenuto), né tanto meno quello la cui posizione fosse avversa (attore);<sup>11</sup>

c) la terza ipotesi era quella in cui i coniugi, sebbene in lite tra loro, fossero in realtà concordi e collusi nel volere la dissoluzione del loro *foedus* matrimoniale;<sup>12</sup>

d) la quarta situazione, infine, era quella nella quale anche il coniuge che difendesse la validità del proprio matrimonio, una volta pronunciata la sentenza di nullità, mutasse parere, non potendo proseguire l'iter giudiziario per mancanza di risorse economiche o di assistenza legale.<sup>13</sup>

Di fronte a questi problemi la Costituzione *Dei Miseratione* prendeva due tipologie di provvedimenti. Uno, era l'affidamento delle cause matrimoniali non a qualsiasi giudice ecclesiastico, ma solo al Vescovo, o ad un giudice speciale nominato dal Vescovo, con il parere del suo Capitolo, secondo la disciplina stabilita dallo stesso Pontefice in una precedente Enciclica; l'altro consisteva nell'istituzione in ciascuna diocesi di un *Defensor Matrimoniorum*, incarico conferito dall'Ordinario del luogo a persone, di rango ecclesiastico,

9 Circa i precedenti storico-giuridici che precedettero la riforma legislativa di Benedetto XIV, cf. P. Pavanello, *Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo*, in AA. Vv., *I giudizi nella Chiesa. Il processo contenzioso e i processi matrimoniali*, Milano, 1998, p. 109-112.

10 Benedictus PP. XIV, Const. ap. *Dei miseratione*, § 3: "cum frequenter unus tantum eorum, qui dissolutionem matrimonii postulat, in iudicio compareat, et sententia, nullo contradicente, secundum sua vota obtenta, ad alias nuptias convolat".

11 Cf. ibidem: "vel ambobus coniugibus in iudicium venientibus, altero, qui pro matrimonio, altero vero, qui contra agit, sententia de nullitate matrimonii prolata, nullus est qui ad superiorem iudicem appellationem interponat".

12 Cf. ibidem: "vel quia litigantes in specie quidem discordes, re vera inter se concordantes sunt, et invicem colludentes, contractum matrimonium dissolvi cupiunt".

13 Cf. ibidem: "vel quia pars, quae pro validitate matrimonii stabat, eiusque nullitatem acriter contra adversarium impugnabat, lata a iudice sententia contra matrimonium, mutat voluntatem, vel pecunia sibi ad sumptus litis non suppetente, vel aliis deficientibus auxiliis ad litigandum necessariis, et inceptum opus, ac causam post primam sententiam deserit".

fornite di adeguata preparazione giudica, e caratterizzate da idonee qualità ed onestà di costumi.<sup>14</sup> La partecipazione del Difensore dei Matrimoni nei processi di nullità del vincolo coniugale era qualificata come una prerogativa costante e necessaria, sia qualora comparisse in giudizio il solo coniuge che agiva per ottenere la declaratoria di nullità, sia nel caso in cui fosse presente anche il coniuge che asseriva la validità del vincolo matrimoniale.<sup>15</sup>

Di conseguenza detto Difensore veniva ad assolvere un compito proprio e specifico, corrispondente ad un *munus* peculiare, non meramente sostitutivo della posizione giuridica soggettiva del coniuge assente, bensì individuativo di una funzione propria ed irrinunciabile di difesa della validità del sacramento matrimoniale, in quanto bene di natura divina che la Chiesa aveva il dovere di tutelare adeguatamente, in base ai presupposti teologici enunciati nella parte introduttiva della stessa *Dei Miseratione*.<sup>16</sup>

La presenza del *Defensor Matrimoniorum* nei processi di nullità matrimoniale veniva dunque stabilita *ad validitatem*, di modo che l'intero processo o alcuni degli atti processuali compiuti senza la legittima citazione o intimazione dello stesso fossero dichiarati nulli.

Poteri e facoltà del Difensore dei Matrimoni erano di essere citato in tutti gli atti giudiziari, di assistere all'esame delle parti e dei testi, di difendere a voce e per iscritto la validità del matrimonio, con tutte le forze, adducendo ogni argomentazione ritenesse necessaria od opportuna allo scopo.<sup>17</sup>

Il dovere del Difensore dei Matrimoni di ricercare e sostenere le ragioni della validità del Sacramento matrimoniale, pronunciandosi con coerenza in tale direzione nell'ambito del processo di nullità, era affermato con particolare vigore nella *Dei Miseratione*: trattandosi di un dovere essenziale, per il bene della Chiesa, non era consentita alcuna tergiversazione, né margini di discrezionalità;<sup>18</sup> pare, viceversa, desumersi dallo spirito della legge un dovere perentorio di difesa ad oltranza del vincolo, senza possibilità di riconoscere la mancanza di argomenti a favore (cosa che, invece, capita fin troppo frequentemente nei processi matrimoniali dei giorni nostri).

Anche le norme relative all'appello confermano tale dovere assoluto di difesa, imposto al *Defensor Matrimoniorum*. Egli, infatti, secondo la disciplina configurata nella fonte che stiamo commentando, non poteva appellare contro sentenze favorevoli alla validità del matrimonio, contro le quali non fosse stato

14 Cf. *ibidem*, § 4-5.

15 Cf. *ibidem*, § 7.

16 Sulla questione, in generale, cf. E. GRAZIANI, voce *Difensore del Vincolo* in "Enciclopedia del Diritto", XII, Milano, 1964, p. 145-146.

17 Cf. Benedictus PP. XIV, Const. ap. *Dei miseratione*, § 6, 10.

18 Così J. Burke, *The defender of the bond in the new code*, in "The Jurist", 45 (1985), p. 221-222.

proposto appello da alcuno dei coniugi; analogamente, non poteva interporre appello avverso le sentenze di secondo grado che avessero statuito la validità del matrimonio, dopo che le corrispettive sentenze di primo grado ne avessero, invece, dichiarato la nullità.<sup>19</sup>

Inoltre, il Difensore aveva il dovere di aderire all'appello proposto dalla parte che asserisse la validità delle nozze, nel caso in cui fosse emanata una sentenza di primo grado favorevole alla nullità; allo stesso modo doveva proporre *ex officio* appello contro una medesima sentenza, qualora non vi fosse alcuna parte che propendesse per la validità del matrimonio, o pur essendovi, avesse rinunciato all'impugnazione dopo la sentenza a lui contraria alla sua posizione.<sup>20</sup>

Infine, il Difensore dei Matrimoni doveva esperire appello contro una sentenza di nullità, quando egli ritenesse, in coscienza, che questa fosse manifestamente ingiusta o apertamente invalida, in modo da non potervi in nessun modo prestare acquiescenza, oppure quando si trattasse di sentenza pronunciata in terzo grado, a seguito di una sentenza favorevole alla validità in seconda istanza.<sup>21</sup>

Dal tenore di tutte le citate norme, si desume, dunque, che il Difensore, nella legge che istituì il suo ruolo come funzione stabile nel processo di nullità matrimoniale, dovesse — nei limiti della possibilità e ragionevolezza — difendere, con tutti gli argomenti opportuni e necessari e con tutte le sue forze (*strenue, pro viribus*, ecc.), la validità del matrimonio, portando avanti l'azione di appello contro la dichiarazione di nullità in tutti i gradi possibili.<sup>22</sup>

Ciò a conferma della necessità — di interesse pubblico nella Chiesa — di tutelare l'indissolubilità del matrimonio quale voluta da Cristo, contro tutte le leggerezze e gli abusi commessi nella pronuncia delle sentenze di nullità. Per tali motivi, la legge disciplinava questo istituto con minuziosa precisione, sancendone con dovizia di particolari poteri e doveri.

Ne emergeva una figura nella quale l'esigenza della difesa del vincolo matrimoniale prevaleva su quella dell'accertamento della verità oggettiva (onere che incombeva, infatti, solo sul giudice), al punto tale che il *Defensor*,

19 "Itaque si a Iudice pro Matrimonii validitate iudicabitur, et nullus sit, qui appellet, ipse etiam ab appellatione se abtineat; idque etiam servetur, si a Iudice secundae instantiae pro validitate Matrimonii fuerit iudicatum, postquam Iudex primae instantiae de illius nullitate sententiam pronunciaverat" (BENEDICTUS PP. XIV, Const. ap. *Dei miseratione*, § 8).

20 "sin autem contra Matrimonii validitatem sententia feratur, Defensor inter legitima tempora appellabit adhaerens Parti, quae pro validitate agebat; cum autem in iudicio nemo unus sit, qui pro Matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata contra eum sententia, iudicium deseruerit, ipse ex officio ad superiorem Iudicem provocabit" (ibidem).

21 Ibidem, § 11.

22 In tal senso J. Huber, *Il Difensore del Vincolo*, in "Ius Ecclesiae", 14 (2002), p. 116-117.



essendo libero di ricorrere a tutte le posizioni cavillose ed artificiose volesse, come un normale avvocato di parte — pur di adempiere il proprio compito di tutore del *bonum matrimonii* —, veniva configurato come un vero e proprio *Advocatus Matrimonii*.<sup>23</sup>

3. LA NORMATIVA CONTEMPLATA NELLE ISTRUZIONI *CUM MONEAT* E *QUEMADMODUM MATRIMONII*: UNA DETERMINAZIONE PIÙ PRECISA DELLE PREROGATIVE DELL'ISTITUTO

A circa cento anni di distanza dalla *Dei Miseratione*, un importante documento della *Sacra Congregatio Concilii*, l'Istr. *Cum moneat* del 1840,<sup>24</sup> aggiungeva ulteriori dettagli al modo di procedere del Difensore dei Matrimoni nelle cause di nullità matrimoniali, attribuendogli alcune posizioni giuridiche soggettive di superiorità o di privilegio rispetto alle parti private, come il dovere del notaio di comunicargli gli atti del giudizio anche non ancora pubblicati, il diritto di presentare osservazioni scritte in qualunque momento e ad ottenere proroga dei termini per poter completare e presentare al notaio tali osservazioni,<sup>25</sup> inoltre veniva contemplata la sua facoltà di chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova, anche dopo la pubblicazione degli atti di causa,<sup>26</sup> il potere di presentare al notaio in busta chiusa e sigillata — da aprirsi solo per decreto del giudice al momento dell'interrogatorio — i quesiti da rivolgere a parti e testi.<sup>27</sup>

In ordine al diritto-dovere del Difensore di proporre appello avverso le sentenze che dichiarassero la nullità del matrimonio, era sancita la facoltà dello stesso di riassumere la causa dopo due sentenze conformi di nullità, anche dopo che fossero state contratte nuove nozze.<sup>28</sup>

Nel 1883, un'Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti, diretta ai Vescovi delle Chiese Orientali, l'Istr. *Quemadmodum matrimonii*,<sup>29</sup> rese applicabili anche per queste i principi appena menzionati, con gli evidenti

23 Cf., in tale direzione, M. Palomar Gordo, *El Defensor del vínculo en el nuevo CIC*, in AA. Vv., *Curso de derecho matrimonial y procesal canonico para profesionales del foro*, VII, Salamanca, 1986, p. 412-413.

24 Cf. *Sacra Congregatio Concilii*, Instr. *Cum moneat*, diei 22 augusti 1840, in P. GASPARRI-P. SEREDI, *Codicis Iuris Canonici Fontes*, VI, n. 4069, p. 345-350.

25 Cf. *ibidem*, p. 346: "Praeterea hic defensor matrimonii citandus erit ad quaelibet acta, ne vitio nullitatis ipsa tabescant. Ipsi, qui pro sacramenti validitate stat, semper et quodcumque acta processus, etsi nondum publicati, erunt communicanda, semper et quodcumque eius scripta erunt recipienda, ac novi termini eo flagitante erunt prorogandi, ut ea perficiat et exhibeat".

26 *Ibidem*, p. 350

27 *Ibidem*, p. 346.

28 *Ibidem*, p. 350.

29 Cf. *Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum*, Instr. *Quemadmodum matrimonii*, an. 1883, in P. Gasparrì-P. Seredi, *Codicis Iuris Canonici Fontes*, IV, n. 1076, p. 395-411.



adattamenti ed accorgimenti richiesti dalla diversa organizzazione gerarchica dei tribunali;<sup>30</sup> comparve in più, per la prima volta, il principio secondo cui qualora il Difensore dei Matrimoni non fosse sollecito nell'interporre appello contro una sentenza di primo grado dichiarante la nullità, vi fosse costretto *ex auctoritate* dal Vescovo proprio (o da quello presso il cui tribunale l'appello andasse intentato, in base alla disciplina organizzativa e giudiziaria delle Chiese Orientali).<sup>31</sup>

#### 4. LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ISTITUTO SANCITA DAL CODICE DEL 1917: IL DIFENSORE DEL VINCOLO COME PROTAGONISTA DEL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Il Codice di diritto canonico del 1917 recepì, a sua volta, l'intera normativa fin qui riportata, estendendo e precisando ulteriormente sia i poteri e le facoltà spettanti al Difensore dei Matrimoni — che adesso veniva definito *Defensor Vinculi* —, sia le concrete modalità di partecipazione dello stesso al processo canonico.

Anche secondo la disciplina delineata nel *CIC 1917* era configurata un'immagine di Difensore che senza dubbio pareva svolgesse un ruolo di protagonista nel processo di nullità, e che veniva all'uopo dotato di ampia discrezionalità nell'esercizio delle sue funzioni.<sup>32</sup>

Non a caso, era previsto il suo diritto di esigere che tutti gli eventuali atti — da lui indicati — i quali potessero avere una qualche attinenza alla causa, venissero acquisiti al fascicolo, salva l'opposizione concorde del tribunale (can. 1969, n. 4); allo stesso modo era prevista la disposizione, già statuita nelle fonti precedenti, che egli fosse costretto *ex auctoritate* dal giudice (o dal Vescovo, nel caso di tribunale proprio di una Chiesa Orientale) ad interporre appello avverso una sentenza che avesse dichiarato la nullità del matrimonio, qualora avesse violato questo suo dovere d'ufficio (can. 1986).<sup>33</sup>

Inoltre, al can. 1968, si contemplava la sua funzione tipica, già indicata nella Cost. ap. *Dei Miseratione*, ma con una formulazione di tenore del tutto

30 "Praeterea ipse Ordinarius omnino tenetur deputare alium virum ecclesiasticum iuris scientia et vitae probitate praeditum, qui matrimonii defensor existat" (ibidem, tit. II, n. 7).

31 "Quamvis appellationi interponendae nulli fatales dies vinculi defensori statuti sint, curandum tamen ut quantocius id fiat. Quod si defensor ipse hoc munus neglexerit, compelli ad id poterit vel a suo Episcopo, vel etiam ab illo, apud quem de iure appellatio esset facienda" (ibidem, tit. IV, n. 25).

32 Cf. J. Burke, *The defender of the bond in the new code*, p. 211.

33 "A prima sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, vinculi defensor, intra legitimum tempus, ad superius tribunal provocare debet; et si negligat officium suum implere, compellatur auctoritate iudicis".

diverso rispetto a quella utilizzata nel provvedimento del 1741; difatti si stabiliva il dovere del Difensore non solo di sostenere, ma di tutelare il matrimonio; in più, egli avrebbe dovuto adempiere a questo incarico ricorrendo a tutte le argomentazioni che avesse reputato utili allo scopo (mentre nella *Dei Miseratione* era sufficiente che egli adducesse le sole argomentazioni necessarie).<sup>34</sup>

Tale mutamento di prospettiva lasciava ulteriormente intendere che il Legislatore proseguiva nel suo obiettivo di delineare l'ufficio del Difensore del Vincolo come di importanza essenziale nel processo matrimoniale, insistendo nel richiedere che l'azione dello stesso dovesse essere incisiva ed approfondita, tale da contrastare la pretesa attorea, si è detto, come un vero e proprio *Advocatus Matrimonii*, anche a costo di cadere in una difesa capziosa e preconcetta del sacramento matrimoniale, apparentemente lontana dall'esigenza prioritaria dell'accertamento della verità oggettiva.<sup>35</sup>

Tale orientamento dottrinario — teologico e giuridico - si spiega con la semplice e logica argomentazione che la tutela del sacramento matrimoniale ed il perseguimento della verità oggettiva erano finalità ritenute implicitamente e naturalmente coincidenti: la difesa del vincolo matrimoniale era *ipso facto* difesa della verità sovrannaturale del matrimonio e dunque fine supremo del processo, di modo che non potesse neanche concepirsi una verità ontologicamente, logicamente e processualmente separata da quella sacramentale. Solo con il *CIC 1983* sarebbero stati scissi i due concetti, sul piano quanto meno formale e processuale, verificandosi in questo modo, tuttavia, quel conseguente svilimento fattuale della figura e dell'attività del Difensore del Vincolo, al quale si è fatto sopra riferimento.<sup>36</sup>

Un'ulteriore conferma della combattività che si esigeva dal Difensore nello svolgere il proprio incarico era fornita dalla sua potestà di richiedere l'intervento del giudice in secondo grado, qualora la nullità del matrimonio fosse stata dichiarata con decreto dell'Ordinario, in quanto risultasse inequivocabilmente da documenti certi ed autentici; in tale ipotesi, infatti, se il Difensore avesse ritenuto, prudentemente, che l'esistenza degli eventuali impedimenti non fosse pacifica, oppure che fosse stata probabilmente concessa la relativa dispensa, aveva il dovere di intraprendere l'azione in seconda istanza.<sup>37</sup>

Il notevole rilievo attribuito dal *CIC 1917* alla figura del Difensore del Vincolo — in linea con le fonti precedenti sull'istituto — era, infine, compro-

<sup>34</sup> Vedi in proposito le valutazioni effettuate da E. GRAZIANI; voce *Difensore del Vincolo* in "Enciclopedia del Diritto", XII, Milano, 1964.

<sup>35</sup> In tal senso F. Della Rocca, *Le funzioni del difensore del vincolo*, p. 82.

<sup>36</sup> Sul diverso approccio seguito dai due codici sull'istituto, cf. G. M. Usai, *Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo*, in Aa. Vv., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 139-140.

<sup>37</sup> Cf. *CIC 1917*, can. 1991.

vato da un ultimo dato, sancito dal can. 1589 § 1, che esigeva l'ordinazione presbiterale come requisito *ad validitatem* per la nomina e l'esercizio delle relative funzioni, mentre stabiliva che il possesso effettivo delle altre qualità richieste dal diritto fosse *ad liceitatem*.<sup>38</sup>

Ciò indicava, senza dubbio, come pure in dottrina si è osservato, che l'ordinazione presbiterale rivestisse per l'espletamento del *munus* in esame un'importanza prevalente rispetto alle altre doti ed agli altri titoli richiesti, lasciando ipotizzare un progressivo inquadramento del ruolo del *Defensor Vinculi* nel contesto della partecipazione all'esercizio della potestà di giurisdizione, riservata quasi esclusivamente, nel sistema del Codice precedente, ai fedeli che avessero ricevuto l'ordinazione sacra.<sup>39</sup>

5. L'ISTR. *PROVIDA MATER ECCLESIA* E LA LETTERA AI VESCOVI DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI DEL 1937: L'ULTERIORE PROGRESSIVO RAFFORZAMENTO DEI POTERI DEL TUTORE DEL MATRIMONIO

Una tappa significativa, dopo la promulgazione del *CIC 1917*, fu rappresentata dall'emanazione dell'Istr. *Provida Mater* del 1936, ad opera della Sacra Congregazione dei Sacramenti;<sup>40</sup> tale documento riaffermò esplicitamente i disposti contenuti nei cann. 1968 e 1969 del Codice pio-benedettino circa le posizioni giuridiche soggettive del Difensore del Vincolo, come, ad esempio, quello previsto nell'art. 183 § 1, in virtù del quale questi avesse il diritto ad avere l'ultima parola in giudizio, ossia a replicare senza limiti contro le osservazioni formulate dai patroni di parte, senza essere a sua volta oggetto di ulteriori repliche finali.

Venivano, inoltre, recepiti anche i cann. 1986 e 1987 in ordine al dovere di proporre sempre l'appello avverso una sentenza di primo grado declaratoria della nullità, anche qualora una delle parti avesse già, a sua volta, interposto appello; ed alla facoltà di appellare contro una sentenza di nullità emessa in seconda istanza, nel caso in cui ritenesse doveroso, in coscienza, provvedervi;<sup>41</sup> infine, gli veniva pure riconosciuta la possibilità di chiedere tutte le informazioni opportune al Difensore del Vincolo del luogo in cui venne cele-

38 Così F. Cappello, *Summa iuris canonici*, Romae, 1955, p. 101.

39 G. Comotti, *Considerazioni sull'istituto del "Defensor Vinculi"*, p. 104.

40 Cf. S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instr. *Provida Mater*, diei 15 augusti 1936, in *AAS*, 28 (1936), p. 313-361.

41 "Defensor autem vinculi a prima sententia, matrimonii nullitatem declamante, ad superius tribunal provocare tenetur intra legitimum tempus; quod si facere negligat, auctoritate praesidis compellendus est. Appellatio a vinculi defensore interposita prodest et parti, quae pro matrimonii validitate stat,

brato il matrimonio, oppure di esigere la trasmissione della copia autentica del fascicolo matrimoniale (*exemplar investigationum et interrogationum*) da parte del parroco che assistette alle nozze.<sup>42</sup>

Senza dubbio, queste prerogative rafforzarono ulteriormente la posizione processuale del Difensore del Vincolo, già privilegiata nei confronti delle altre parti, in linea con l'indirizzo rigido e formalistico che veniva seguito dalla legislazione, dalla dottrina e dalla giurisprudenza sin dall'epoca della *Dei Miseratione*, nel configurare il ruolo di questo organo pubblico.<sup>43</sup>

L'art. 70 § 2 prevedeva però una innovazione nella disciplina della figura, perché sanciva, per la prima volta, il compito di detto Difensore di controllare in maniera più approfondita e sostanziale lo svolgimento degli interrogatori, e precisamente gli attribuiva il potere di sindacare il contenuto dei quesiti posti dai patroni, affinché fossero pertinenti ai capi di nullità concordati, con il connesso potere di correggere le domande incongruenti, tendenziose, inutili o contenenti già in sé la risposta. Anche se, in senso lato, tale disposizione accentuava, a favore del Difensore del Vincolo, il dislivello già esistente con le altre parti, veniva altresì previsto un limite interessante al menzionato potere di sindacare sulle domande di parte, prevedendosi che gli fosse preclusa la possibilità di sopprimere o correggere quelle domande che fossero necessarie ed opportune *per l'accertamento pieno della verità*. Questa proposizione era il primo sintomo di una profonda rivoluzione — appena iniziata, ma concretamente percepibile solo diversi anni più tardi — nel modo di concepire il processo di nullità matrimoniale e la stessa immagine del Difensore del Vincolo. Difatti, veniva per la prima volta ammessa l'esistenza di una verità processuale distinta da quella della *tutela Sacramenti*, che veniva posta su un livello formale superiore rispetto allo stesso bene del Sacramento, la cui difesa veniva equiparata, sul piano giuridico-formale, a quella della difesa di parte, diretta ad ottenere la pronuncia di nullità. Lo scopo del processo di nullità dall'esigenza prioritaria di difesa del vincolo matrimoniale, si convertiva nell'esigenza della difesa della verità oggettiva.<sup>44</sup>

Tale equiparazione dal piano processuale-formale si rifletteva sul piano metafisico, in quanto nella nuova concezione il valore del sacramento dive-

salvo illi iure proprio appellandi; appellatio e contra a parte interposita vinculi defensorem non relevat ab obligatione appellandi" (ibidem, art. 212 § 2-3).

42 "Defensor vinculi potest, et, si casus ferat, id facere ne omittat, oportunas exquirere notitias praesertim a vinculi defensore illius dioecesis ubi matrimonium initum fuit, itemque exquirere a parrocho, cui ius assistendi matrimonio fuit, authenticum exemplar investigationum ante matrimonii celebrationem peractarum, et interrogationum quas hic, ad normam iuris, nupturientibus detulit" (ibidem, art. 72).

43 G. Comotti, *Considerazioni sull'istituto del "Defensor Vinculi"*, p. 106.

44 Cf. M. Palomar Gordo, *El Defensor del vínculo en el nuevo CIC*, p. 430-431.

niva di rilevanza pari a quella del non-sacramento, ossia alla verità di un sacramento nullo e perciò inesistente. La giustizia processuale si identificava appunto nell'esigenza di appurare appunto l'esistenza o la non esistenza del sacramento, esigenza che veniva elevata ad interesse meritevole di tutela in sé, nonché concettualmente distinto dall'interesse alla tutela del sacramento.<sup>45</sup> Questi sviluppi, evidentemente tutt'altro che maturi all'epoca della *Provida Mater*, vennero paventati, parimenti in forma embrionale, nella *Notificatio* della Sacra Congregazione dei Sacramenti, datata 5 gennaio 1937, dettante regole in materia di cause per la dispensa dal matrimonio *super ratum et non consummatum*.<sup>46</sup> In questo provvedimento, si affermava esplicitamente che il Difensore del Vincolo dovesse formulare le proprie osservazioni (*Animadversiones*) *pro matrimonii consummatione*, e non *pro rei veritate*, perché il *votum pro rei veritate* competeva esclusivamente al Vescovo. Funzione del Difensore del Vincolo, perciò, era solo di ricercare e presentare in giudizio tutti quegli elementi necessari ed utili per difendere il matrimonio. Anche in tale disposizione, dunque, si intravedeva un principio di sdoppiamento tra esigenza di tutela del sacramento ed esigenza di tutela della verità oggettiva, sopra menzionato.

6. IL COMPITO PROPRIO DEL DIFENSORE DEL VINCOLO DI COLLABORARE ALLA RICERCA DELLA VERITÀ SECONDO LE ALLOCUZIONI PONTIFICIE AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROTA ROMANA DEL 1942, DEL 1944 E DEL 1980

Un ulteriore significativo momento di riforma del modo di intendere il processo di nullità matrimoniale e del ruolo stesso del Difensore del Vincolo è offerto dalle Allocuzioni al Tribunale Apostolico della Sacra Rota del 1942<sup>47</sup> e del 1944. Nella prima di esse, il Sommo Pontefice Pio XII introduceva il concetto di *certezza morale* quale certezza necessaria e sufficiente in tali tipologie di cause, ossia come certezza oggettiva che poneva il giudice in condizioni di decidere serenamente, conseguibile qualora fosse *escluso ogni ragionevole dubbio* circa la verità.<sup>48</sup>

45 Vedi in proposito F. ROBERTI, *De processibus*, I, Civitas Vaticana, 1956, p. 78-79.

46 S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, *Lettera ai Vescovi*, 5.1.1937, in "Periodica", 26 (1937), p. 343-344.

47 Cf. PIUS PP. XII, *Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae*, diei 1 octobris 1942, in AAS, 34 (1942), p. 338-343.

48 "Ma, perché la certezza morale ammette, come abbiamo detto, vari gradi, quale grado il giudice può o deve esigere per essere in stato di procedere ad emanar la sentenza? Primieramente deve in tutti i casi accertarsi se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità. Una volta ciò assicurato, egli, di regola, non deve chiedere un più alto grado

Tale principio ci lascia supporre che il *CIC 1983* quando utilizza l'avverbio *rationabiliter*, nel corpo del can. 1432 a proposito della natura delle osservazioni che il Difensore del Vincolo deve presentare per concorrere *modo suo* alla ricerca della verità, abbia inteso recepire precisamente questa impostazione dottrinarina costruita da Papa Pio XII.

Non a caso tale teoria della *certezza morale* veniva incorporata anche nella successiva Allocuzione alla Sacra Rota del 1944,<sup>49</sup> utilizzando le medesime espressioni verbali. Tale ultima Allocuzione si occupava inoltre esplicitamente dell'ufficio del Difensore del Vincolo, a differenza della precedente. Nel documento del 1944, dopo aver sancito, in via preliminare - effettuando un'acuta indagine teorico-giuridica - che l'unità dell'azione in ambito processuale fosse garantita dall'unità di scopo, di indirizzo verso lo scopo, e di obbligo giuridico-morale a seguire tale indirizzo, il Papa specifica che lo scopo unitario del processo consiste nel realizzare un *giudizio conforme alla verità ed al diritto*, ossia l'accertare autorevolmente ed il porre in vigore la verità ed il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla non esistenza di un vincolo matrimoniale.<sup>50</sup>

L'unità di indirizzo veniva vista come l'effetto della volontà dei singoli soggetti processuali che partecipassero al rito giudiziario, in maniera che essi dirigessero e subordinassero ogni loro idea, intenzione o atto relativo alla trattazione della causa al perseguimento di quel fine unico.

L'obbligo giuridico-morale univoco di conservare tale indirizzo era espressamente definito come di origine divina (avente cioè la sua fonte nel diritto divino), giacchè il contratto matrimoniale era ordinato e determinato non dalla volontà umana, bensì da Dio, e le cause di nullità erano trattate, tutto sommato, solo apparentemente dinanzi ad un tribunale umano, ma sostanzialmente dinanzi allo stesso Tribunale divino, in quanto le decisioni dei giudici ecclesiastici venivano adottate *in nome del Signore*.<sup>51</sup>

Nella seconda parte dell'Allocuzione il Pontefice applicava i principi di teoria del processo appena esposti all'azione propria dei singoli ministri che operano nei giudizi di nullità del matrimonio, prevedendo peculiari connotazioni e posizioni giuridiche soggettive per ciascuno di loro, sulla base della specifica funzione.

di certezza, se non quando la legge, massime a cagione della importanza del caso, lo prescriva" (ibidem, n. 5).

49 Cf. Pius PP. XII, *Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae*, diei 2 octobris 1944, in *AAS*, 36 (1944), p. 281-290.

50 Cf. ibidem, n. 1.

51 Ibidem.

Per quanto concerne il ruolo del Difensore del Vincolo, si ribadiva il compito dello stesso di sostenere l'esistenza del vincolo coniugale, non però in senso assoluto, bensì in modo subordinato al fine supremo del processo, che era — si è detto — quello della ricerca e salvaguardia della verità oggettiva.<sup>52</sup>

Si continuava a ribadire, cioè, la dottrina tradizionale, ma ancora una volta, come già era apparso nel *CIC 1917*, si insisteva sul nuovo aspetto dell'esigenza preponderante dell'accertamento della verità come scopo essenziale del processo canonico matrimoniale, al quale tutti i partecipanti allo stesso erano tenuti a collaborare.

Come già nei documenti precedenti, anche nell'Allocuzione del 1944 si prevedevano precisi diritti e doveri del Difensore del Vincolo: questi doveva indagare, esporre e chiarire tutti gli elementi che potessero essere utili all'esigenza del *favor vinculi*, dato che proprio nell'espletamento di quest'incombenza consisteva la sostanza del suo compito di collaborare al fine sommo del processo (che era sinonimo di bene comune per tutte le anime e, dunque, per la stessa Chiesa).<sup>53</sup> Doveva fare questo, però non in maniera superficiale o generica, ma mostrando esperienza di vita e maturità di giudizio; non doveva altresì costringere i giudici e ripetere le sue indagini ed il proprio lavoro, rallentando inevitabilmente i tempi del processo. In una sola parola, i giudici dovevano poter contare fiduciosamente sull'affidabilità del suo operato.<sup>54</sup>

La nuova concezione del processo matrimoniale portava, tuttavia, Pio XII a stabilire una modalità nuova di adempimento di tali incombenze. Innanzitutto, si prevedeva che la difesa costruita dal tutore del vincolo non potesse essere artificiosa e preconcetta, perché in questo modo avrebbe nuociuto all'accertamento della verità, rivelandosi contraria alla retta ragione, provocando confusione ed allungando così i tempi del giudizio.<sup>55</sup> Inoltre, il

52 Cf. sulla questione, più approfonditamente, M. Palomar Gordo, *El Defensor del vínculo en el nuevo CIC*, p. 439-440.

53 Pius PP. XII, *Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae*, diei 2 octobris 1944, n. 1.

54 "Il Difensore del vincolo deve collaborare al fine comune, in quanto indaga, espone e chiarisce tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo. Affinché egli, che è da considerare come *Pars necessaria ad iudicium validitatem et integritatem*, possa adempiere efficacemente il suo ufficio, l'ordine processuale gli ha attribuito particolari diritti e assegnato determinate incombenze. E come non sarebbe compatibile con l'importanza della sua carica e con l'adempimento solerte e fedele del suo dovere, se egli si contentasse di una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni; così non è conveniente che tale ufficio venga affidato a coloro che mancano ancora di esperienza della vita e di maturità del giudizio. Da questa regola non esenta il fatto che le osservazioni del Difensore del vincolo vengono sottoposte all'esame dei giudici, poiché questi hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della propria attività, né è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione" (ibidem, n. 2b).

55 "D'altra parte non si può nemmeno esigere dal Difensore del Vincolo che egli componga e prepari ad ogni costo una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento



Difensore del Vincolo avrebbe dovuto essere obiettivo nel formulare i quesiti, distinguendo concreta probabilità da mera e astratta possibilità e i fatti notori, prove e presunzioni dai semplici indizi. Veniva statuito, altresì, che egli non esagerasse nel rilevare contraddizioni apparenti o contraddizioni inesistenti; che non impugnasse la sincerità dei testimoni per omissioni o imprecisioni marginali, che non privassero la deposizione del suo significato sostanziale; che, infine, si astenesse dal chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova qualora quelli già adottati fossero più che adeguati ad accertare la verità.

Tutte queste innovazioni, di notevole rilievo, sicuramente ridimensionavano il potere privilegiato del Difensore del Vincolo — previsto nelle fonti del 1741 e del 1840 — in maniera tale che questo non potesse più essere considerato effettivamente come una sorta di *Advocatus Matrimonii*, in quanto risultava privato della peculiare prerogativa propria di quest'ultima figura: la funzione di difendere strenuamente e ad ogni costo la validità del vincolo matrimoniale.<sup>56</sup>

Tutte queste modifiche di disciplina nella modalità di esercizio dei diritti o di adempimento degli obblighi del Difensore del Vincolo si giustificavano per la ragione che egli agisse con la coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi da portare avanti, ma per essere *al servizio della verità già esistente*. La conseguenza estrema di tale impostazione si rinveniva nella nuova disposizione che sanciva il *diritto generale del Difensore del Vincolo di dichiarare — nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio — ove il caso lo richiedesse, che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non avesse rinvenuto alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore.*<sup>57</sup>

Tale capovolgimento di prospettiva, che preludeva — si è detto — all'esplicita disciplina contenuta nel *CIC 1983*, pur essendo giustificato nelle intenzioni del Legislatore da fondati motivi di logica giuridica e di equità

oppure no. Una tale esigenza sarebbe contraria alla sana ragione; graverebbe il Difensore del Vincolo di una fatica inutile e senza valore; non porterebbe nessun chiarimento, ma piuttosto una confusione della questione; trascinerebbe dannosamente il processo per le lunghe" (ibidem).

<sup>56</sup> G. Comotti, *Considerazioni sull'istituto del "Defensor Vinculi"*, p. 107.

<sup>57</sup> "Né si obietti che il Difensore del Vincolo deve scrivere le sue *animadversiones non pro rei veritate*, ma *pro validitate matrimonii*. Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del Vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: *pro rei veritate!*" (Pius PP. XII, *Allocutio ad Auditores Sacrae Romanae Rotae*, diei 2 octobris 1944, n. 1.).

processuale, avrebbe prodotto tuttavia la conseguenza indesiderata di svilire il ruolo pratico dell'istituto, attribuendo allo stesso una funzione marginale e quasi formale, provocando peraltro quelle disfunzioni nell'operato dei Difensori del Vincolo che sono più che mai evidenti negli attuali tribunali ecclesiastici, in cui si assiste ad un vero abuso della formula appena menzionata, per cui anche in presenza di matrimoni palesemente validi, dopo sommari e rapidi accertamenti, essi si rimettono alla *giustizia del Collegio Giudicante*, asserendo di non aver ravvisato fondati elementi *pro vinculo*.

I temi della ricerca della verità oggettiva preesistente e della certezza morale venivano ripresi in un'altra Allocuzione pontificia, quella di Giovanni Paolo II alla Rota Romana, del 4 febbraio 1980.<sup>58</sup> Il Pontefice, infatti, dopo aver affermato l'esigenza che il giudice agisse con senso critico, senza attribuire credito alle sole affermazioni, bensì ricercando negli atti le prove dei fatti asseriti e procedendo alla critica di ciascuna di tali prove confrontandola con le altre, attribuiva alle *Animadversiones* del Difensore del Vincolo la finalità di collaborare in quest'opera delicata ed importante svolta dai giudici, per servire la verità e consentire alla giustizia di trionfare.<sup>59</sup> Precisava, altresì, che lo scopo di tale ricerca non fosse una qualunque conoscenza della verità di fatto, ma il raggiungimento della *certezza morale*, cioè di quella certezza sicura che si fondava sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana.

7. LA FASE CONCLUSIVA DELL'ITER EVOLUTIVO: IL M. P. *CAUSAS MATRIMONIALES* DEL 28 MARZO 1971 E LA RAZIONALIZZAZIONE DEI POTERI DEL DIFENSORE DEL VINCOLO IN GRADO DI APPELLO

Un ulteriore impulso decisivo per la riforma del processo di nullità matrimoniale veniva fornito dal M. p. *Causas matrimoniales*, di Papa Paolo VI,<sup>60</sup> che in particolare, oltre a rivedere la disciplina dei diritti e doveri del Difensore del Vincolo in seconda istanza, introduceva la possibilità per il Tribunale di Appello di ratificare con decreto la sentenza di primo grado.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Cf. Iohannes Paulus PP. II, *Allocutio ad Auditores Romanae Rotae*, diei 4 februarii 1980, in *AAS*, 72 (1980), p. 172-178.

<sup>59</sup> "Ad aiutare quest'opera delicata ed importante dei giudici sono ordinate le *defensiones* degli Avvocati, le *animadversiones* del Difensore del Vincolo, l'eventuale voto del Promotore di Giustizia. Anche costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il secondo in difesa del vincolo, il terzo *in iure inquisendo*, devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia" (ibidem, n. 5).

<sup>60</sup> Cf. Paulus PP. VI, M. p. *Causas matrimoniales*, diei 28 martii 1971, in *AAS*, 43 (1971), p. 441-446.

<sup>61</sup> "Visa sententia et perpensis animadversionibus defensoris vinculi necnon, si exquisitae et datae fuerint, partium earumve patronorum, collegium suo decreto vel decisionem primi gradus ratam

In questo provvedimento veniva recepita la teoria di Pio XII, secondo cui il Difensore del Vincolo non dovesse sostenere a tutti i costi la versione che gli era assegnata *ex officio*, bensì porsi al servizio della verità già esistente. Di modo che, pur conservando il disposto per cui su detto Difensore gravasse l'obbligo di appellare in ogni caso avverso una sentenza che in primo grado avesse dichiarato la nullità del matrimonio, e la previsione che, in caso di inottemperanza, dovesse esservi costretto dal giudice o dal Vicario giudiziale, veniva inoltre esplicitamente riconosciuto a quello il diritto di dichiarare nelle sue osservazioni se avesse qualcosa da opporre contro la decisione emanata in primo grado o meno.<sup>62</sup>

Inoltre, veniva sancita la facoltà, e non l'obbligo, di impugnare il decreto di ratifica della sentenza di nullità di primo grado, entro dieci giorni, con il limite che ciò avvenisse soltanto per mezzo di nuovi e gravi argomenti — evidentemente da provare —, che avrebbero dovuto prodursi in giudizio entro il termine di un mese dal deposito del ricorso; infine si stabiliva che il Difensore del Vincolo potesse recedere dal ricorso presentato, dopo essersi consultato con il Vicario giudiziale.<sup>63</sup> Tale ultima norma sicuramente era indice di una volontà del Legislatore di evitare tattiche dilatorie ed impugnazioni temerarie e di garantire, per motivi di economia processuale, il sollecito svolgimento della causa, anche in grado di appello.

Giannamaria Caserta  
*Avvocato della Rota Romana*

habet, vel ad ordinarium examen secundi gradus causam admittit. In priore casu, nemine recurrente, ius est coniugibus, qui alioquin non impediuntur, decem diebus a decreti publicatione elapsis, novas nuptias contrahere" (ibidem, VIII, § 3).

<sup>62</sup> Così F. Della Rocca, *Le funzioni del difensore del vincolo*, p. 97.

<sup>63</sup> "Defensor vinculi tertii gradus, audito Preside Tribunalis, potest a recursu recedere: quo in casu Tribunal declarat litem finitam" (Paulus PP. VI, M. p. *Causas matrimoniales*, IX, § 2).